

**Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nonché valore della percentuale di variazione - anno 2021 e valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2020**

**(RIFERIMENTO DECRETO 17 novembre 2021)**

<b>In cosa consiste e a cosa serve la perequazione delle pensioni?</b>	<p>La perequazione delle pensioni consiste nella rivalutazione annuale degli importi dei trattamenti pensionistici per adeguarli all'aumento del costo della vita.</p> <p>Ha l'obiettivo di proteggere il potere d'acquisto del trattamento pensionistico, mettendolo al riparo, almeno in parte, dall'erosione dovuta all'inflazione e garantire in maniera dinamica la salvaguardia del principio di adeguatezza dei trattamenti di cui all'art. 38 della Costituzione.</p> <p>Si tratta, pertanto, di un istituto fondamentale per il conseguimento dell'effettività della tutela pensionistica e per evitare una diminuzione del valore delle pensioni rispetto al momento della liquidazione originaria, tenuto conto della variazione dei prezzi dovuta all'inflazione.</p>
<b>A quali trattamenti si applica?</b>	<p>Si applica a tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, ovvero dal FPLD, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalle gestioni sostitutive, esonerative, esclusive, integrative ed aggiuntive.</p> <p>Si applica sia alle pensioni dirette che a quelle ai superstiti (pensione di reversibilità e pensione indiretta), indipendentemente dal fatto che esse siano integrate al trattamento minimo.</p>
<b>Come funziona?</b>	<p>L'applicazione della perequazione avviene al primo gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice FOI registrato nell'anno precedente.</p> <p>Ai sensi, infatti, dell'art. 24, comma 5, della l. 41/1986, il <b>Ministro dell'economia</b> e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, <b>entro il 20 novembre di ciascun anno</b> adotta un decreto che fissa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>l'adeguamento definitivo</b> per l'anno precedente; L'adeguamento si applica con effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso;</li><li>- <b>l'adeguamento provvisorio</b> per l'anno in corso. L'adeguamento si applica con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.</li></ul> <p>Nella G.U. n. GU n.282 del 26 novembre 2021/292 del 24 novembre 2020 è stato pubblicato il decreto 176 novembre 2021/0, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante "perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nonché' valore della percentuale di variazione - anno 2021 e valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2020. che ha previsto, all'art. 2, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio</p>

	<p>2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.</p> <p>L'Istituto, al fine di assicurare il rinnovo delle pensioni in tempo utile per l'anno 2022 e rendere possibile la prima liquidazione delle pensioni con decorrenza gennaio 2022 ha utilizzato l'indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021, come elaborato dal competente Coordinamento generale statistico attuariale, pari all'1,6%. Con successiva elaborazione, sulla rata di marzo 2022, verranno corrisposte le differenze di perequazione ove spettanti.</p> <p>Qualora dalla misura definitiva, si accertasse un indice di perequazione diverso da quello provvisorio, verranno effettuati dei <b>conguagli</b>, al primo gennaio dell'anno successivo.</p> <p>L'adeguamento, ai sensi dell'art. 1, comma 287, della legge 208/2015, <b>non può essere negativo</b>.</p> <p>In caso, dunque, di inflazione inferiore a zero, gli importi restano invariati.</p>												
<p><b>Qual è il parametro utilizzato per la rivalutazione?</b></p>	<p>L'adeguamento avviene sulla base degli incrementi dell'indice annuo dei prezzi al consumo accertati dall'Istat.</p> <p>Più nel dettaglio, si prende a riferimento la variazione dell'indice FOI, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi.</p>												
<p><b>Quali incrementi per gli anni 2020 e 2021?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con il <b>D.M. 16 novembre 2020</b> la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'<b>anno 2019</b> è stata determinata in misura pari a <b>0,5%</b>.</li> <li>• Per l'anno <b>2020</b> è stata determinata in misura pari a <b>0,0%</b>, essendo stata la variazione del FOI tra il periodo gennaio-dicembre 2019 ed il periodo gennaio-dicembre 2020 negativa e pari a - 0,3%.</li> <li>• Il <b>D.M. 17 novembre 2021</b> ha confermato tale valore a consuntivo per l'anno 2020.</li> <li>• Per il 2021, invece, il medesimo <b>D.M. 17 novembre 2021</b> ha determinato la percentuale di variazione nella misura del <b>+1,7%</b>.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="507 1442 1406 1608"> <thead> <tr> <th>Provvedimento</th> <th>2019*</th> <th>2020*</th> <th>2021*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>D.M. 16 novembre 2020</b></td> <td>Definitivo: +0,5%</td> <td>Provvisorio: +0,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>D.M. 17 novembre 2021</b></td> <td></td> <td>Definitivo: +0,0%</td> <td>Provvisorio: +1,7</td> </tr> </tbody> </table> <p>*con applicazione il 1° gennaio dell'anno successivo</p>	Provvedimento	2019*	2020*	2021*	<b>D.M. 16 novembre 2020</b>	Definitivo: +0,5%	Provvisorio: +0,0		<b>D.M. 17 novembre 2021</b>		Definitivo: +0,0%	Provvisorio: +1,7
Provvedimento	2019*	2020*	2021*										
<b>D.M. 16 novembre 2020</b>	Definitivo: +0,5%	Provvisorio: +0,0											
<b>D.M. 17 novembre 2021</b>		Definitivo: +0,0%	Provvisorio: +1,7										
<p><b>Come funziona il sistema delle fasce?</b></p>	<p>A seconda dell'importo dell'assegno pensionistico, si applicano diverse percentuali di adeguamento all'aumento del costo della vita, in base a diverse <b>fasce</b>, calcolate in relazione al <b>trattamento minimo</b>.</p> <p>Al crescere dell'assegno, si applicano percentuali decrescenti, stabilite dalla legge, secondo una gradazione che è stata più volte modificata nel corso degli anni.</p> <p>Per effetto di questo meccanismo, solo le quote più basse della pensione sono integralmente garantite contro l'inflazione, mentre</p>												

	<p>le fasce più alte sono destinate a perdere progressivamente, almeno in parte, il loro potere d'acquisto</p> <p>Le diverse fasce sono calcolate in rapporto al trattamento minimo dell'anno precedente.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2022, si avrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una fascia per gli importi fino a 4 volte il trattamento minimo, alla quale sarà applicato un indice di perequazione del 100%;</li> <li>- una per gli importi superiori a 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo, alla quale sarà applicato un indice di perequazione del 90%;</li> <li>- una per gli importi superiori a 5 volte il trattamento minimo, alla quale sarà applicato un indice di perequazione del 75%.</li> </ul> <p>Al crescere della fascia si riduce la percentuale applicata all'incremento dell'indice di variazione dei prezzi.</p>
<p><b>Quali sono state le fasce di perequazione per gli anni 2020-2021?</b></p>	<p>Per gli anni 2020 e 2021, la percentuale relativa all'incremento dell'indice ISTAT è applicata sulla base delle seguenti sei fasce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% dell'adeguamento per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo;</li> <li>• 77% per le pensioni di importo superiore a 4 e fino a 5 volte il minimo;</li> <li>• 52% per le pensioni di importo superiore a 5 e fino a 6 volte il minimo;</li> <li>• 47% per i trattamenti superiori a 6 e fino a 8 volte il minimo;</li> <li>• 45% per le pensioni superiori a 8 e fino a 9 volte il minimo;</li> <li>• 40% per le pensioni più elevate.</li> </ul>
<p><b>Quali saranno le fasce a decorrere dal 1° gennaio 2022?</b></p>	<p>A legislazione vigente, in assenza di modifiche al quadro normativo, <b>dal 1° gennaio 2022 tornerà ad applicarsi il meccanismo di perequazione della L. 388/2000</b>, modificata dalla l. 160/2019 (legge di bilancio 2020).</p> <p>La rivalutazione, dunque, sarà applicata in misura pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% dell'inflazione, ovvero in misura piena, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo;</li> <li>• 90% dell'inflazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;</li> <li>• 75% dell'inflazione per le pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo.</li> </ul> <p>Inoltre, l'indicizzazione sarà applicata in forma progressiva per scaglioni, superando il criterio attuale che vede gli aumenti annui calcolati sull'importo complessivo.</p> <p>Il <b>trattamento minimo</b> di riferimento è pari a quello del 2021 che è di 515,58 euro.</p>

## Gli effetti del ritorno alle tre fasce della L. 388/2000

Con il ritorno alla disciplina dettata dalla L. 388/2000, vi saranno incrementi più generosi per i trattamenti superiori a quattro volte il minimo. Ciò è dovuto non solo all'applicazione di fasce di rivalutazione più generose, ma anche al ritorno all'applicazione **per scaglioni**.

- Dal 2022, infatti, la rivalutazione sarà applicata scaglione per scaglione. Ad esempio, una pensione pari a 2.500,00 euro sarà rivalutata dell'1,7% per la quota fino a 2.062,32 euro (+35,06 euro) e dell'1,53% per i rimanenti 437,68 euro (+6,70 euro), per un incremento totale pari a 41,76 euro.
- Applicando le norme valide fino al 2021, la pensione in oggetto avrebbe avuto una rivalutazione più bassa. Si sarebbe applicato, infatti, il 77% dell'1,7% (1,31%) sull'intero importo, ottenendo un aumento di 32,72 euro.

Le nuove fasce di rivalutazione sono le seguenti.

Importi	Da	A	Percentuale perequazione	Perequazione applicabile
<b>Fino a quattro volte il TM</b>	0	€ 2.062,32	100%	1,7%
<b>Oltre quattro e fino a cinque volte il TM</b>	€ 2.062,33	€ 2.577,90	90%	1,53%
<b>Oltre cinque volte il TM</b>	€ 2.577,91	-	75%	1,275%

- Per la fascia superiore a 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo, la percentuale di perequazione passa **dal 77% al 90%**.
- Per le fasce di importo superiori a 5 volte il trattamento minimo, che fino al 2021 erano interessate da percentuali di rivalutazione non superiori al 52%, **si passa, invece, al 75%**.

### Quali incrementi si possono ipotizzare per il 2022?

Le pensioni di importo fino a 4 volte il trattamento minimo, cioè sino a 2.062,32 euro, otterranno l'incremento dell'1,7%; le pensioni superiori a 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo Inps, cioè tra 2.062,33 euro e 2.577,90 euro, otterranno una rivalutazione dell'1,53%, ferma restando la rivalutazione all'1,7% dello scaglione sino a 2.062,32 euro.

Le pensioni di importo superiore a 5 volte il minimo Inps, cioè oltre i 2.577,90 euro, otterranno un incremento dell'1,275%, ferma restando la rivalutazione dell'1,7% dello scaglione sino a 2.062,32 euro e dell'1,53% della fascia compresa tra 2.062,33 e 2.577,90 euro.

Complessivamente una pensione di 2.000 lordi euro al mese godrà di un incremento (lordo) di 34 euro mensili, una pensione di 2.500 euro lordi al mese, localizzata cioè tra 4 e 5 volte il minimo Inps, otterrà quasi 42 euro al mese in più.

Nella seguente tabella sono riportati alcuni esempi di rivalutazione, tenendo presente che il decreto ministeriale dell'anno 2022 potrebbe modificare la rivalutazione, imponendo la necessità di un conguaglio.

<b>Importo iniziale</b>	<b>Incremento</b>	<b>Importo finale</b>
1500,00	25,50	1525,50
2000,00	34,00	2034,00
2500,00	41,76	2541,76
3000,00	48,33	3048,33
3500,00	54,70	3554,70
4000,00	61,08	4061,08

Si tratta, naturalmente, di importi lordi. Per gli importi netti occorrerà applicare le relative aliquote Irpef. Eventuali ulteriori vantaggi potranno quindi derivare, per gli importi più bassi, dalla rimodulazione delle predette aliquote.

**Come si determina la fascia del trattamento pensionistico?**

La rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto **cumulo perequativo**, considerando come un unico trattamento **tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare**, erogate dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni gestito dall'INPS.

In particolare, per la determinazione dell'importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall'INPS e per le quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall'INPS ad **esclusione** delle seguenti:

- prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative, delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO, dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, che vengono perequate singolarmente;
- **prestazioni a carattere assistenziale** e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge n. 206/2004, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
- **prestazioni di accompagnamento a pensione**, che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
- pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all'art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012, come modificata dall'art. 1, comma 195, della legge n. 232/2016.

L'importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale.

Per le pensioni in totalizzazione e cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all'intera pensione.

L'art. 3 del decreto in esame dispone che le percentuali di variazione, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla l. 324/1959, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

<p><b>La perequazione ha effetti su trattamenti diversi da quelli pensionistici?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il decreto interministeriale annuale sulla perequazione ha l'importante effetto di determinare l'aggiornamento dello stesso <b>trattamento minimo</b>, oltre ad avere effetti anche sulle altre prestazioni.</li> <li>• Infatti, la perequazione influisce sul valore delle prestazioni assistenziali costituite dalle pensioni sociali e dagli assegni sociali, nonché sulle prestazioni e sugli assegni a favore di mutilati, invalidi civili, ciechi e sordomuti.</li> <li>• Di conseguenza, il <b>trattamento minimo</b> Inps per l'anno 2022 (perequato all'1,6%) sarà fissato a <b>523,83 euro</b> (in luogo degli attuali 515,58 euro mensili) e l'<b>assegno sociale</b> di cui all'art. 3, comma 6, della l. 335/1995 si adeguerà da 460,28 euro a <b>467,65 euro</b> al mese.</li> <li>• L'importo dell'assegno sociale influisce altresì sui <b>requisiti per l'accesso a pensione</b> per i soggetti che hanno iniziato a versare i contributi dopo il 31 dicembre 1995 (<b>pensioni interamente contributive</b>). Per accedere alla <b>pensione di vecchiaia</b> l'importo soglia mensile dell'assegno pensionistico (che deve essere pari a <b>1,5 volte</b> l'assegno sociale) aumenta <b>da 690,42 euro a 701,47 euro</b>. Per accedere alla pensione anticipata l'importo soglia mensile dell'assegno pensionistico (che deve essere pari a <b>2,8 volte</b> l'assegno sociale) aumenta <b>da 1288,78 euro a 1309,39 euro</b>.</li> <li>• Inoltre, incide sulla rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla l. 206/2004, destinati alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché ai loro familiari.  Per tali prestazioni, infatti, l'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 50/2017 dispone che la rivalutazione automatica viene applicata in misura pari alla variazione del FOI o, in alternativa, in misura pari all'1,25% se più favorevole. Per l'anno 2022, pertanto, essendo l'indice di rivalutazione superiore all'1,25%, si applica tale indice, pari all'1,6%, sull'intero importo della pensione.</li> </ul>
<p><b>Quadro normativo applicato nel D.M. 17 novembre 2021</b></p>	<p>Si evidenziano le seguenti norme specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con <b>cadenza annuale</b> ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno; l'art. 14 della legge n. 724/1994 ha successivamente disposto, con effetto dall'anno 1995, che il predetto termine è differito al <b>1° gennaio successivo di ogni anno</b>;</li> <li>• l'art. 24, comma 5 della legge n. 41/1986 demanda ad apposito <b>decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b>, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;</li> <li>• l'art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998 dispone che dal 1° gennaio 1999, dispone che il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'<b>importo complessivo</b> dei trattamenti corrisposti a carico dell'AGO, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'art.</li> </ul>

59, comma 3, della legge 449/1997 (cd. "**cumulo perequativo**"). L'aumento viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo;

- l'art. 1, comma 287, della legge n. 208/2015, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che l'indice utilizzato per la perequazione delle pensioni **non può risultare inferiore a zero**.
- Per gli anni **2020 e 2021** le percentuali di applicazione dell'incremento sono regolate dalla legge n. 160/2019, art. 1, comma 477,
- Dal 2022 L'articolo 1, comma 478, della legge n. 160/2019 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
  - a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
  - b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
  - c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.Si sottolinea come la perequazione è effettuata per scaglioni del montante delle pensioni, non più sull'importo complessivo delle pensioni (come accaduto fino al 2021).

### **Approfondimento Come funzionano le fasce di garanzia?**

Fino al 2021 era prevista l'applicazione delle cosiddette "**fasce di garanzia**", che avevano la funzione di evitare che l'applicazione della percentuale prevista per una determinata fascia di importo conducesse a un importo rivalutato inferiore al limite superiore, rivalutato, della fascia immediatamente inferiore.

Le fasce di garanzia erano applicate, quindi, quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto era inferiore al limite della fascia precedente perequato.

Costituivano pertanto un meccanismo volto a rimediare ad eventuali effetti distorsivi dell'applicazione delle fasce.

Per capire il funzionamento delle cd. "fasce di garanzia", conviene partire da un esempio concreto, tenendo presenti le fasce vigenti per il 2021 (v. *supra*).

- Immaginando di essere nella seconda fascia e di avere un importo pensionistico annuo di 2052,10 euro, di poco superiore al limite massimo della prima fascia. Per questo importo la legge imporrebbe l'applicazione del 77% dello 0,5%, ovvero dello 0,385%. Si sarebbe avuto un assegno pari a 2060,00 euro. Tale assegno, però, sarebbe stato inferiore all'importo che costituiva il limite superiore, rivalutato, della fascia precedente (2062,30 euro).

Per evitare l'insorgere di tale fattispecie, agli assegni che ricadevano in questa fattispecie è stato garantito un importo pari, per l'appunto, al limite superiore, rivalutato, della fascia precedente. Di conseguenza, nel nostro esempio, un soggetto con

un importo pensionistico annuo di 2052,10 euro avrebbe visto il suo nuovo assegno elevato, per l'appunto, a 2062,30 euro. Per questa fascia di importo, dunque, la fascia di garanzia andava da 2052,05 euro a 2054,39 euro. Era questo, infatti, il valore massimo che incrementato dello 0,385% portava a un assegno inferiore all'importo che costituiva il limite superiore rivalutato della fascia precedente (2062,30 euro). Per il valore immediatamente superiore, ovvero 2054,40 euro, non si verificava la predetta fattispecie.

Si noti che, per effetto dell'applicazione della perequazione per scaglioni, a decorrere dal 2022, non si rende più necessaria l'applicazione delle fasce di garanzia. Non può più verificarsi, infatti, il caso in cui, ad esempio, una pensione di importo pari a € 2.063,00 (ricadente, cioè, nella seconda fascia) rivalutata sia inferiore al limite massimo della fascia precedente (la prima) rivalutato. Ciò in quanto fino a 2.062,32 euro sarebbe rivalutata per intero e, quindi, raggiungerebbe necessariamente un valore almeno pari a quello del limite superiore, rivalutato, della prima fascia.



## Come si sono evolute le fasce di applicazione della perequazione?

	2011	2012-013	2014	2015-2018	2019	2020 -2021	2022*
<b>Classe di reddito pensionistico (lordo annuo)</b>	Legge 388/2000	DL 201/2011	Legge 147/2013	Legge 208/2015	Legge 145/2018	Legge 160/2019	Legge 160/2019
<b>Fino a 3 volte il TM</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>tra 3 e 4 volte il TM</b>	90%	20%*	95%	95%	97%	100%	100%
<b>tra 4 e 5 volte il TM</b>	90%	10%*	75%	75%	77%	77%	90%
<b>tra 5 e 6 volte il TM</b>	75%	5%*	50%	50%	52%	52%	75%
<b>tra 6 e 8 volte il TM</b>	75%	0%	€ 13,08	45%	47%	47%	75%
<b>tra 8 e 9 volte il TM</b>	75%	0%	€ 13,08	45%	45%	45%	75%
<b>oltre 9 volte il TM</b>	75%	0%	€ 13,08	45%	40%	40%	75%

*\*riconosciuti a posteriori dal DL 65/2015. Per il calcolo degli arretrati corrisposti per gli anni 2012-2013 è stato previsto un trattamento una tantum con riconoscimento di aliquote doppie.*

*N.B. Per gli anni 2011 e 2022 il meccanismo di perequazione viene applicato in forma progressiva per scaglioni mentre negli altri anni sull'importo complessivo*

Nel più remoto passato, il legislatore interveniva con provvedimenti puntuali, deliberati di volta in volta per la rivalutazione delle pensioni in essere, al fine dell'adeguatezza dei trattamenti pensionistici in relazione alle variazioni nel tempo del costo della vita (tasso di inflazione), sia in rapporto alla dinamica dei redditi dei lavoratori in attività.

Successivamente, tenuto conto che la modulazione delle fasce di importo e delle percentuali di adeguamento influisce sulla dinamica della crescita della spesa pensionistica e assistenziale, si sono succeduti interventi volti a utilizzare le norme sulla perequazione per finalità di controllo della spesa pubblica e anti-inflazionistiche.

Ad esempio, l'art. 11 del d.lgs. 503/1992 ha superato il meccanismo di indicizzazione delle pensioni alle variazioni reali dei salari originariamente prevista dall'art. 19 della legge n. 153/1969 con riferimento all'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della cd. scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria ed ha agganciato la perequazione alle sole variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati.

Nei tempi più recenti, per ragioni legate alla necessità, dettata dai Trattati europei e dell'art. 81 della Costituzione, di contenere il deficit e, quindi, tenere sotto più stretto controllo la spesa pubblica, si sono succeduti anche a cadenza ravvicinata numerosi interventi volti al blocco della perequazione per determinate fasce di trattamento corrispondenti alle le pensioni più alte e, in generale, a un raffreddamento del meccanismo della perequazione automatica.

- **Disciplina pre-2001.** Sulla base della legge 41/1986 l'adeguamento era pieno per trattamenti fino a 2 volte il minimo, al 90% tra le 2 e le 3 volte il minimo e del 75% per le fasce più elevate.

L'articolo 59, comma 13, della legge 449/1997 ha disposto il congelamento della perequazione sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il minimo per l'anno 1992. Per gli anni 1999-2000 ha inoltre previsto che l'indice di perequazione fosse applicato nella misura del 30% per le fasce di importo superiori a cinque volte e fino a otto volte il minimo e non applicato per importi maggiori a cui veniva attribuita una quota fissa a garanzia.

- **Disciplina dal 2001 al 2011.** Con la legge 388/2000 dal 1° gennaio 2001 la perequazione veniva applicata su tre fasce di trattamento pensionistico complessivo. L'adeguamento era in misura piena, cioè pari al 100%, per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo; al 90% per le pensioni comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo; al 75% per le pensioni più alte. Questa disciplina è stata applicata fino al 2011 con l'eccezione del triennio 2008-2010. Nel 2008 la perequazione è stata pari al 100% dell'adeguamento per le pensioni fino a cinque volte il minimo, del 75% per le pensioni superiori a cinque e fino a otto volte il minimo, e pari a zero per le pensioni più elevate. Negli anni 2009-10, fermo restando quanto previsto per le altre fasce, la perequazione è stata pari al 75% dell'adeguamento anche per queste ultime.

- **Disciplina per gli anni 2012 e 2013.** Il d.l. 201/2011 ha disposto il blocco della perequazione per i trattamenti superiori a tre volte il trattamento minimo, mentre essa è stata pari al 100% dell'aumento del costo della vita per i trattamenti inferiori a tale soglia.

Va sottolineato che con la sentenza della Corte costituzionale 70/2015 il blocco biennale della perequazione sui trattamenti superiori a 3 volte il minimo è stato dichiarato incostituzionale. Di conseguenza, il decreto-legge 65/2015 ha stabilito una rivalutazione parziale e retroattiva dei trattamenti superiori a tre e fino a sei volte il minimo (40% per i trattamenti superiori a tre e fino a quattro volte, il minimo; 20% per i trattamenti superiori a quattro e fino a cinque volte il minimo; 10% per i trattamenti superiori a cinque e fino a sei volte il minimo).

- **Disciplina dal 2014 al 2018.** Con la legge 147/2013 (e con la proroga dettata dalla legge 208/2015) il sistema è stato diviso in cinque fasce. Per le pensioni fino a tre volte il minimo l'adeguamento è pieno (100%). Per le pensioni di importo superiore a tre e sino a quattro volte il trattamento minimo, l'adeguamento è applicato al 95%; per quelle di importo superiore a quattro e sino a cinque volte il minimo è pari al 75%; per le pensioni di importo superiore a cinque e fino a sei volte il minimo l'adeguamento è pari al 50%; per le pensioni più elevate è pari al 45% (solo per l'anno 2014 è stata garantita la quota fissa di € 13,08).

- **Disciplina per l'anno 2019.** La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 260) ha previsto, originariamente per il triennio 2019-2021, le seguenti fasce: 100% dell'adeguamento per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo; 97% per le pensioni di importo superiore a tre e sino a quattro volte il trattamento minimo; 77% per le pensioni di importo superiore a quattro e fino a cinque volte il minimo; 52% per i trattamenti superiori a cinque a fino a sei volte il minimo; 47% per i trattamenti superiori a sei e fino a otto volte il minimo; 45% per le pensioni superiori a 8 e fino a 9 volte il minimo; 40% per le pensioni più elevate.

- **Disciplina per gli anni 2020-2021.** Con la legge di bilancio per il 2020 (legge 160/2019, art. 1, comma 477), il meccanismo di cui sopra è rimasto invariato per il biennio 2020-21, tranne che per la fascia riguardante i trattamenti di importo superiore a tre e sino a quattro volte il trattamento minimo. Per queste pensioni, infatti, l'adeguamento è stato applicato al 100% invece che al 97%.

Ricapitolando, a legislazione vigente, per il 2020-21 valgono le seguenti fasce: 100% dell'adeguamento per le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo; 77% per le pensioni di importo superiore a quattro e fino a cinque volte il minimo; 52% per i trattamenti superiori a cinque a fino a sei volte il minimo; 47% per i trattamenti superiori

a sei e fino a otto volte il minimo; 45% per le pensioni superiori a 8 e fino a 9 volte il minimo; 40% per le pensioni più elevate.

- **Dal 1° gennaio 2022.** La perequazione torna a essere applicata in base alla l. 388/2000.

**Qual è l'orientamento più recente della giustizia costituzionale sul raffreddamento e sui blocchi dell'adeguamento?**

La sentenza della Corte costituzionale 70/2015 ha dichiarato incostituzionale il blocco biennale previsto dall'art. 24 della legge n. 214/2011 (cd. Legge Fornero) sui trattamenti superiori a tre volte il minimo.

Con la sentenza n. 234/2020, invece, la Consulta ha affrontato due questioni collegate. Si è infatti espressa sulla limitazione della rivalutazione automatica per il triennio 2019-2021 delle pensioni superiori a determinati importi e sulla decurtazione percentuale (cd. "contributo di solidarietà") per cinque anni delle pensioni superiori a 100.000 euro lordi annui.

La Consulta ha dichiarato la legittimità di entrambi i provvedimenti, limitando, però, a tre anni la validità del contributo di solidarietà (la iniziale durata quinquennale è stata, infatti, giudicata eccessiva rispetto alla proiezione triennale del bilancio e all'estensione nel tempo degli obiettivi perseguiti, oltre che non in linea rispetto al limite temporale dello stesso "raffreddamento").

Quanto al "raffreddamento", la Consulta lo ha ritenuto compatibile con il principio costituzionale di ragionevolezza (come corollario del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.), nonché con quelli di adeguatezza delle prestazioni previdenziali (art. 38, comma 2, Cost.) e di sufficienza e proporzionalità della retribuzione (art. 36 Cost.), se valutati rispetto alle esigenze finanziarie. In altri termini, i predetti principi devono essere inseriti in un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio.

La Corte costituzionale ha inoltre sostenuto che il sacrificio imposto alle pensioni più elevate era finalizzato a finanziare il trattamento di pensione anticipata cd. "quota 100", considerato funzionale al ricambio generazionale dei lavoratori occupati, motivazione che appare in grado di giustificare tale sacrificio.